TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

RG 3601 2023

La presidente della Sezione specializzata in materia di impresa
a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La eccezione di incompetenza è infondata: la competenza va determinata sulla base della prospettazione di parte ricorrente, indipendentemente dalla fondatezza di detta prospettazione e nel caso in esame in ricorso è stata addotta la sussistenza della "eccezionale urgenza" ex art 693 secondo comma cpc in forza della quale il ricorso può essere proposto "*davanti al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta*"; nel caso di specie trattasi di appalto di rilevanza comunitaria materia devoluta alle Sezioni specializzate in materia di impresa e svolgendosi l'appalto in Bassano del Grappa e Cassola, la competenza, stante la allegazione di cui sopra, è del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.

Ciò posto il ricorso va rigettato difettando il periculum in mora.

Non risulta a tal fine valorizzabile la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo cui l'urgenza di provvedere all'accertamento ed il *periculum* stesso sarebbero integrati dal fatto che vi sarebbe "minaccia" di risoluzione contrattuale per inadempimento da parte dell'ANAS, risoluzione atta ad arrecare gravissimo danno alla ricorrente determinando la compromissione della possibilità di partecipare a gare: con tutta evidenza il procedimento di risoluzione contrattuale è "procedimentalizzato" ex art 108 D Lgs 50/2016 e non è stato mai concretamente promosso dalla stazione appaltante il relativo iter di tal che manca qualsiasi connotazione di concretezza ed attualità in riferimento alla dedotta risoluzione contrattuale in tesi della ricorrente foriera di danno.

A ciò si aggiunga, per completezza, che in ragione delle problematiche tecniche di cui qui si fa questione è stata anche richiesta al TAR la nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ex art 6 DL 76/2020, organo con funzione "preventiva" deputato a conoscere delle questioni tecniche e ad oggi per la sua costituzione secondo quanto affermato dalla medesima ricorrente (v verbale d'udienza) manca solo la nomina del Presidente.

Alla luce di ciò il ricorso va rigettato

Le spese di lite come *infra* liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale
rigetta il ricorso

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf33132704e2face1e7016568baf94b

condanna parte ricorrente a rifondere ad Anas spa le spese di lite che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.
Si comunichi
Venezia 27.4.2023
La Presidente di Sezione
dott Liliana Guzzo

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf33132704e2face1e7016568baf94b